

*Art. 18 Costo di costruzione*

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire viene stabilito, in base alle caratteristiche, alla tipologia e alla ubicazione dell'edificio e secondo quanto determinato nelle tabelle allegate alla legge regionale n° 61 in data 27.06.1985 e successive modificazioni e integrazioni, l'ammontare della quota di contributo pertinente al Permesso di costruire richiesto.